

FONDO DI SOLIDARIETA' PER I MUTUI  
PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL  
DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N.  
18. (20A01918) (GU SERIE GENERALE  
N.82 DEL 28-03-2020)

**CONDIZIONI E LE MODALITÀ PER  
ACCEDERE ALLA MORATORIA  
PREVISTA PER I MUTUI PRIMA CASA**

# CONTENUTO

- Il fondo Gasparrini
- Le misure adottate per l'emergenza COVID-19

## IL FONDO GASPARRINI

Il Fondo Gasparini richiamato dal decreto, prevede la possibilità di sospendere il mutuo contratto per l'acquisto prima casa per non più di 2 volte e per un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi, per i seguenti mutui:

- di importo erogato non superiore a € 250.000,
- in ammortamento da almeno un anno,
- il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

# CRITERI DI ACCESSO AL FONDO PRIMA DEL MARZO 2020

Già potevano accedere alla moratoria coloro che:

- avevano cessato un rapporto di lavoro subordinato (eccezioni: risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, cessazione per anzianità, dimissioni per giusta causa);
- avevano cessato un rapporto di lavoro atipico (eccezioni: risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa)
- morte od handicap grave di un mutuatario od invalidità civile pari almeno all'80%

# LE MISURE ADOTTATE PER L'EMERGENZA COVID-19

- A seguito dell'emergenza dovuta al COVID e sempre che formulino la domanda entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto, potranno accedervi anche:

SOGGETTI  
INTERESSATI:  
LAVORATORI  
DIPENDENTI

- i lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;
- lavoratori che abbiano avuto una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo

# CONDIZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

In tali casi la sospensione del pagamento delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:

- a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.

# CONDIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI I

La sospensione per un periodo massimo di 18 mesi può essere richiesta anche da:

- i lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Questi dovranno autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.



**CONDIZIONI  
VALIDE PER  
TUTTE LE  
RICHIESTE DI  
SOSPENSIONE**

**PER TUTTE LE IPOTESI**

- **Non è più richiesta la presentazione dell'ISEE**
- **è possibile beneficiarne anche per chi ha già fruito in passato della sospensione, purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi;**
- **è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.**



**Il modulo per presentare la domanda alla propria banca può essere reperito al seguente link:**

- **[http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/interventi\\_finanziari/interventi\\_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf](http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf)**